



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

**SERVIZIO VIGILI URBANI**

**N. 403 del registro delle determinazioni**

**del 09/05/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

**DETERMINA A CONTRARRE. APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO A SEGUITO DI PRECEDENTE GARA INFRUTTUOSA.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

**Premesso:**

è stata espletata gara pubblica per l'affidamento del servizio di "ricovero e mantenimento dei cani randagi in canile rifugio" essendo scaduto il precedente contratto Rep. n. 4856 del 12.06.2014 stipulato tra il Comune di Altamura e la società IBS Service, con sede in Altamura.

In data 10 Aprile 2017 si riuniva la Commissione nominata per l'espletamento della procedura pubblica e veniva esaminata l'unica offerta inviata al C.U.C. , rilevando, all'esito , l' esclusione dalla gara della ditta concorrente, poichè, nell'offerta economica, non erano stati indicati i costi aziendali per la sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

**La gara pubblica, regolarmente espletata , veniva, così, dichiarata infruttuosa: si rende, per le motivazioni sopra richiamate, effettuare una nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio di "ricovero e mantenimento dei cani randagi in canile rifugio"..**

Premesso che la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" attribuisce alle Regioni, alle ASL ed ai Comuni specifiche competenze in relazione al controllo del fenomeno del randagismo con opportune misure cautelative confluenti, innanzitutto, nell'accalappiamento dei cani randagi e poi, nel servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani;

che la legge Regione Puglia n. 12 del 1995 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" attribuisce ai Comuni, in collaborazione con la ASL competente, le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della medesima L.R.;

Con le modifiche apportate all'art. 2 della L.R. n. 26/2006 è stato disposto, inoltre «...i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione ad esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ed a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario, anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.»

Con la sentenza n. 285/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2 bis della L.R. Puglia n. 12/1995, laddove stabilisce: "Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute", consentendo, così, la partecipazione a procedure pubbliche ad imprese private oltre che alle associazioni iscritte all'albo regionale.

RITENUTO, pertanto, necessario indire nuova gara di appalto, al fine di controllare il fenomeno del randagismo con opportune misure cautelative, garantire la sicurezza pubblica dei cittadini e la stessa sanità ed igiene pubblica.

PRESO ATTO CHE la procedura in oggetto di scelta del contraente è assoggettata alla disciplina

del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);

VERIFICATO CHE:

- in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'art. 1 c. 449 della Legge 296/2006 non si rinvencono convenzioni o accordi quadro attivi pubblicati sul sito di Consip s.p.a., nè in altre convenzioni della Regione Puglia, forniture di servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 2017/2010;
- Il contratto sarà stipulato a misura (dipendente dal numero di cani accalappiati).

TENUTO CONTO che l'affidamento in parola rientra nella fattispecie di appalto pubblico di servizio, di valore superiore alla soglia comunitaria, si ritiene di avviare procedura aperta ordinaria mediante la CUC – Centrale Unica di Committenza del Comune di Altamura, ai sensi dell'artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016.

RITENUTO, PERTANTO, necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

VISTO l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

TENUTO CONTO CHE:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è relativo al “controllo del fenomeno del randagismo per la prevenzione e sicurezza dei cittadini.”
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, attiene “l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati nel territorio di Altamura”
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti può presentare offerta.

Dichiarata l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Tutto ciò premesso si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( cap. Maria Paola STEFANELLI)

## IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate.
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Visto del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti).
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale.
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01.
- Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità.
- Visto il D. lgs n. 163/2006.
- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990.

### DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata.

1. **DI PROCEDERE** all'indizione di nuova gara per l'affidamento del Servizio di "ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati nel territorio di Altamura", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 de citato decreto.

2. **DI DARE ATTO** che la durata del contratto è di anni 2, fatta salva la facoltà di richiedere da parte dell'Ente la proroga dei servizi per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell'artt. 35 c. 4 e 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

3. **DI DARE ATTO** che gli elementi di cui all'art. 192 del T.U.E.L. sono quelli indicati nel presente provvedimento e nel capitolato d'appalto stabilendo quale forma di pubblicità la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 30 giorni consecutivi e dell'estratto del bando sulla GURI.

4. **DI DARE ATTO** che l'importo a base di gara, corrispondente al valore presunto del contratto, è stimato in € 302.220,00 (trecentoduemiladuecentoventi/00), pari a € 151.110,00 (centocinquantunomilacentodieci/00) per n. 2 (due) annualità, oltre IVA al 22 %.

5. **DI STABILIRE** che l'affidamento in parola rientra nella fattispecie di appalto pubblico di servizio di valore superiore alla soglia comunitaria da affidarsi con procedura aperta ordinaria mediante la CUC – Centrale Unica di Committenza del Comune di Altamura, ai sensi dell'artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016.

5. **DI APPROVARE** quale parte integrante del presente atto il Capitolato speciale di Appalto riportante le modalità di gara, i criteri di aggiudicazione;

6. **DI STABILIRE** che la procedura aperta sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così suddivisa:

- Offerta economica 30 %
- Offerta tecnica 70 %

L'offerta economica, dunque, sarà redatta valutando il costo unitario per il mantenimento di ogni

cane, pari ad € 2,07 (vedasi Delibera di Giunta Regionale n. 755 del 18/3/1996), al netto di IVA pro-die e pro-cane, per un massimo di n. 200 cani.

L'offerta tecnica, invece, sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

	<b>DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>
a	Attività atta a garantire il benessere animale ( tosatura degli animali a pelo lungo, bagni nel periodo estivo, tempi dedicati alla sgambatura, ecc....	20%
b	Assistenza igienico – sanitaria con personale qualificato, necessario per la gestione del canile.	20%
c	Offerte migliorative rispetto a quello previsto nel c.s.a. atte a migliorare e garantire il benessere degli animali	20%
d	orario di apertura al pubblico del canile per visite finalizzate all'adozione, eccedente rispetto all'orario di accesso previsto dall'art. 9 del Capitolato (tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto al nr. di ore giornaliere di apertura che ogni ditta si impegnerà a garantire prevedendo comunque un minimo di nr. 2 ore/ giorno di apertura. Le giornate di apertura dovranno comunque essere 6 a settimana)	10%

7. **DI DEMANDARE** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

8. **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Stefanelli Maria Paola, funzionario in forza al V Settore del Comune di Altamura.

9. **DI DARE ATTO** che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.L.vo 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenza, atteso che tutte le attività inerenti il servizio sono da effettuarsi al di fuori degli immobili comunali.

10. **DI DICHIARARE** l'assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come novellata;

11. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi imposti dal D.L.vo n. 33/2013 mediante pubblicità del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Altamura, dei dati relativi al presente provvedimento.

12. **DI DARE ATTO** che il contratto sarà stipulato in forma pubblico/amministrativa.

13. **DI PRENOTARE** la spesa complessiva presunta di €. 302.220,00 (trecentoduemiladuecentoventi/00) IVA esclusa, a valere sul bilancio pluriennale 2017-2019 come segue:

- Bilancio 2017 per € 146.019,07, IVA 22% compresa, sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.15.011 cap. 834010 bil.2017 codifica di bilancio 9.05.01.103 "acquisto di beni e servizi-aree protette,parchi, etc" prenot. Impegno n. 669/0;

- Bilancio 2018 per € 184.354,20, IVA 22% compresa, sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.15.011 cap. 834010 bil. 2018 codifica di bilancio 9.05.01.103 "acquisto di beni e servizi-aree protette,parchi, etc" prenot. Impegno 96/0;

-Bilancio 2019 per € 38.335,13, IVA 22% compresa, sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.15.011 cap. 834010 bil. 2019 codifica di bilancio 9.05.01.103 "acquisto di beni e servizi-aree protette,parchi, etc" prenot. Impegno n. 50/0;

14) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 1.000,00 per spese di pubblicazione e contributo ANAC, sui Fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziari 1.03.02.16.001 Cap.32002 Bil. 2017 codifica di bilancio 1.02.01.103 oggetto:"acquisto di beni e servizi-segreteria generale" imp.1529/0;

15) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

16) **DI DEMANDARE** alla C.U.C. - Centrale unica di committenza del Comune di Altamura, gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**  
**Avv. Michele Maiullari**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 484**

Settore Proponente: **5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

Ufficio Proponente: **VIGILI URBANI**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE. APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO A SEGUITO DI PRECEDENTE GARA INFRUTTUOSA.**

Nr. adozione settore: **20** Nr. adozione generale: **403**

Data adozione: **09/05/2017**

## Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **09/05/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario

-

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---